

ACCORDO TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO

Comune di Vignola, con sede legale in Vignola (MO), Via n., CAP (C.F.), in persona del Sindaco Dott., nato a (....) il .../.../19.... (C.F.)
(in breve, "Comune")

Provincia di Modena, con sede legale in Modena (MO), Via n., CAP (C.F.), in persona del Presidente Dott., nato a (....) il .../.../19.... (C.F.)
(in breve, "Provincia")

Vignola Energia Srl, con sede legale in Concordia Sulla Secchia (MO), Via A. Grandi n. 39, CAP 41033 (C.F. 03249060363), in persona dell'Amministratore Unico Ing. Matteo Vigna, nato a Agra (INDIA), il 11-04-1982 (C.F. VGNMTT82D11Z222R)
(in breve, "Vignola Energia")

CPL Concordia Soc. Coop., con sede legale in Concordia Sulla Secchia (MO), Via A. Grandi n. 39, CAP 41033 (C.F. 00154950364), in persona del Presidente Dott. Paolo Barbieri nato a Mirandola (MO) il 26/08/1984 (C.F. BRBPLA84M26F240F)
(in breve, "CPL Concordia")

tutte di seguito indicate come le "Parti"

Premesso che

- a) con deliberazione di Giunta del Comune di Vignola n. 56 del 31/03/2004 è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema integrato di produzione di energia elettrica e calore a servizio di strutture pubbliche della città di Vignola;
- b) nel Programma Triennale delle OO.PP. 2006/2008, approvato unitamente al bilancio di previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2005, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/07/2006, è inserito al n. 44 della scheda n. 2 "Articolazione della copertura finanziaria" l'intervento denominato "Progetto M.E.T.E.: impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà" per un importo di € 1.500.000,00 nell'anno 2006, stimato come apporto di capitale privato con modalità finanzia di progetto, ed € 500.000,00 nell'anno 2008 con risorse a carico del Comune di Vignola;
- c) in data 17/11/2005 è stato pubblicato un avviso indicativo degli interventi in project financing ex art. 37 bis della Legge 109/1994, tra i quali era compreso "Impianto di cogenerazione e

teleriscaldamento con interventi di sistemazione di Via Libertà”, con richiesta di presentazione delle proposte da parte dei promotori entro il 30/06/2006;

d) con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 18/05/2006 è stato approvato lo schema di accordo per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione, da sottoscrivere con la Provincia di Modena, l'Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficienza di Vignola (ora A.S.P.) e l'Associazione Circolo Polivalente Olimpia di Vignola;

e) il medesimo schema di accordo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ASP con deliberazione n. 18 del 27/04/2006 e dalla Giunta Provinciale con delibera n. 288 del 18/07/2006;

f) in data 30 giugno 2006 è stata presentata, unitamente ad altre 2 proposte, una proposta di project finance (di seguito, la "Proposta") da R.T.I. CPL CONCORDIA S.C. — CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, relativa al suddetto intervento per un costo complessivo, al netto di oneri fiscali, di € 4.702.600,00;

g) con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2007, si approvavano le risultanze della relazione finale della Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte relative all'intervento di project finance di cui all'oggetto, individuando la proposta del R.T.I. CPL Concordia s.c. — Consorzio Cooperative Costruzioni quale quella più meritevole ed idonea, rinviandone l'approvazione all'adesione formale all'iniziativa dell'A.U.S.L. di Modena, titolare dell'utenza Ospedale di Vignola, prevista nella proposta, ma non sottoscrittrice dell'accordo di cui sopra per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione;

h) con deliberazione n. 181 del 27/10/2007 l'A.U.S.L. di Modena approvava la convenzione con il Comune di Vignola per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della progettazione, realizzazione e gestione, conduzione e manutenzione della centrale di cogenerazione e della rete interrata di distribuzione, per l'utenza Ospedale di Vignola;

i) con delibera di Giunta Comunale n. 165 del 08/11/2007 il Comune di Vignola ratificava e confermava l'accordo di cui al punto precedente con l'A.U.S.L. di Modena;

l) con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22/05/2008, verificata l'assenza di elementi ostativi alla sua realizzazione si riconosceva la Proposta del R.T.I. CPL CONCORDIA S.C. e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONE di pubblico interesse ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 163/2006 (già art.37 ter della Legge 109/1994);

m) con deliberazione n. 382 del 01/07/2008, il Comune di Vignola indiceva gara pubblica,

esperita ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'individuazione delle due migliori offerte da ammettere alla successiva fase negoziata di confronto con il soggetto promotore;

n) a seguito del suddetto procedimento negoziato, il R.T.I. CPL CONCORDIA Soc. Coop. e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONE (di seguito denominata "Concessionario") risultava aggiudicataria in via definitiva della concessione;

o) il Concessionario elaborava un Piano Economico e Finanziario nel quale venivano fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione, asseverato da CARIPARMA CREDIT AGRICOLE in data 12/05/08;

p) l'equilibrio Economico e Finanziario dell'investimento risultava, in particolare, determinato dalle seguenti condizioni:

- la realizzazione del tracciato relativo alla rete di teleriscaldamento conforme allo schema riportato nella documentazione tecnica contenuta nella Proposta;
- l'allacciamento alla rete dei fabbricati;
- l'impegno del concedente a garantire per le utenze comunali l'adesione delle proprie utenze, o di utenze di pari consumo, per il periodo di durata della convenzione, salvo quanto previsto dall' art.4 della Convenzione;
- il pagamento del prezzo di cui all'art. 5 alla Convenzione;
- la possibilità per il Concessionario di cedere ad altri utenti energia termica secondo le tariffe indicate nel Piano Economico e Finanziario allegato alla Convenzione;
- la possibilità per il Concessionario di cedere l'energia elettrica secondo le tariffe indicate nel Piano Economico e Finanziario allegato alla Convenzione;
- la tempestiva consegna dell'area e la puntuale esecuzione degli adempimenti posti a carico del Concedente;
- la durata della concessione pari a 26 anni;

q) la Convenzione veniva sottoscritta in data 10 dicembre 2008 rep. 6813 (d'ora in poi "Convenzione");

r) il RTI aggiudicatario costituiva la società di progetto Vignola Energia Srl, che ai sensi dell'art. 156 del d.lvo 163/2006, subentrava nel contratto a titolo originario;

s) nel corso dell'esecuzione del contratto, il concedente manifestava la volontà di apportare delle modifiche alla Convenzione ed al progetto approvato, in conformità all'art. 26 comma 3 lett. d) della Convenzione;

t) in data 28/2/2011, con delibera di Giunta Municipale n. 40 veniva approvato il Verbale a mezzo del quale erano state definite le modifiche al progetto iniziale, con un nuovo valore delle

opere e l'elaborazione di un nuovo Piano economico e finanziario;

u) le modifiche di cui sopra confluivano in un Atto di sottomissione sottoscritto in data 13 luglio 2011 (rep. n. 6869 - d'ora in poi "Atto di sottomissione"), con il quale, in particolare, veniva determinata una durata della concessione di 26 anni, la realizzazione di un teleriscaldamento a metano in luogo di un teleriscaldamento a biomasse, una differente tariffa per gli utenti istituzionali, non essendo più possibile accedere al beneficio fiscale garantito dalla produzione di energia termica dalle biomasse;

v) l'art.4 dell'Atto di sottomissione prevede infatti l'impegno per il Concessionario di garantire una tariffa di energia termica per le utenze ad uso civile pari a 0,1118 €/Kwht IVA esclusa, a fronte di una tariffa prevista nella precedente Convenzione del 10 dicembre 2008 pari a €/Kwht di 0,086;

z) la Provincia di Modena, affidava in seguito a procedura ad evidenza pubblica alla CPL Concordia Soc. Coop., il Servizio Globale Impianti con Contratto rep. 28552 del 24/07/2014 che ricomprendeva, per quel che qui è di interesse, anche le utenze delle scuole I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi includendo all'interno delle norme di gara l'espressa previsione che nel momento in cui fossero state realizzate le opere relative al project financing, approvato con atto di Giunta n. 288 del 18/7/2006, sarebbe stato consensualmente accettato il distacco di tali utenze per l'ingresso del nuovo fornitore Vignola Energia;

aa) nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, la Provincia di Modena con nota del 14/10/2014 (Classifica 06-11-07 fasc.18/2011) comunicava l'intenzione, in adempimento agli obblighi previsti in Convenzione, di stralciare le utenze delle scuole I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi dal Servizio Globale Impianti alle condizioni approvate da tale amministrazione, non riconoscendo, in mancanza di espressa approvazione dell'Ente, le modificazioni alle condizioni tariffarie intervenute successivamente con l'Atto di sottomissione sottoscritto dal Comune di Vignola e Vignola Energia;

bb) con nota del 25/11/2014 (Classifica 06-11-07 fasc.38/2014) la Provincia di Modena contestava a Vignola Energia l'applicazione della tariffa, convenuta con l'Atto di sottomissione, pari €/Kwht 0,1118, in luogo della tariffa pari a €/Kwht di 0,086 prevista nella Convenzione originaria del progetto METE;

cc) la Provincia di Modena, in particolare, presente nel progetto con le tre utenze delle scuole I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi, riteneva di non aver rilasciato alcuna autorizzazione al Comune di Vignola di addivenire ad una modifica della tariffa da 0,086 €/Kwht a 0,1118 €/Kwht;

dd) la Provincia di Modena con nota del 28/1/2015 (Classifica 06-11-07 fasc. 18/2011) comunicava, proprio per le ragioni di cui al punto che precede, di non poter stralciare le utenze delle scuole I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi dal Servizio Globale Impianti;

ee) Vignola Energia emetteva in data 16/03/2015 le fatture per il servizio erogato a carico della Provincia di Modena, la quale però, come detto, ne contestava l'importo. Le fatture venivano annullate mediante emissione di note di accredito in data 15/02/2016;

ff) Vignola Energia pertanto, con nota del proprio legale del 10/11/2015, contestava l'operato del Comune di Vignola e richiedeva l'importo del servizio erogato per le tre utenze provinciali all'Amministrazione comunale, in considerazione dello schema di Accordo sottoscritto tra Comune ed altri Enti coinvolti nel progetto METE come da delibera di Giunta Comunale n. 86 del 18/5/2006 e della previsione di cui all'art. 4 dell'Atto di sottomissione;

gg) Vignola Energia contestava al Comune di Vignola inoltre, diversamente da quanto previsto in Convenzione, il mancato allaccio al teleriscaldamento da parte del Centro nuoto e lamentava un disequilibrio del proprio Piano economico e finanziario;

hh) il Comune di Vignola contestava la posizione della Provincia di Modena, ritenendo che invece l'Amministrazione provinciale fosse stata resa edotta della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e, di conseguenza, della differente tariffa a carico di tutti gli Enti istituzionali;

ii) il Comune di Vignola, con nota del 30/3/2016 prot. 11438, rigettava le fatture emesse da Vignola Energia e contestava a quest'ultima il mancato adempimento agli obblighi Convenzionali attraverso la sottoscrizione di singoli contratti di fornitura con gli Enti coinvolti nel progetto METE;

ll) le Parti, a fronte delle diverse posizioni e delle non univoche disposizioni normative e contrattuali, procedevano ad una serie di incontri nel corso dei quali veniva condivisa la necessità di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda che definisse una volta per tutte le varie criticità emerse;

mm) Vignola Energia a causa delle modifiche apportate con l'Atto di sottomissione lamenta a tutto il 31./12/2017 un mancato introito pari ad euro 819.454,00;

nn) all'esito di tali incontri, il Comune di Vignola inviava, con nota del 26 luglio 2018 prot. 0029350/18 PGU, una proposta di definizione e revisione del PEF che accoglieva le varie esigenze dell'impresa e degli Enti;

oo) Vignola Energia e la Provincia di Modena condividevano un piano di rientro nel progetto METE da parte della Provincia con stralcio delle utenze I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi dal Servizio Globale Impianti a fronte di una tariffa €/Kwht di 0,086 in luogo di €/Kwht 0,1118 come prevista dall'Atto di sottomissione;

pp) il Comune proponeva a Vignola Energia di includere anche la manutenzione ordinaria nella tariffa del servizio.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Le Parti, facendosi reciproche concessioni, con il presente accordo intendono definire transattivamente tutte le questioni insorte in ordine alle vicende di cui in premessa ed in particolare in ordine alle previsioni di cui alla Convenzione e all'Atto di sottomissione ed al differente importo della tariffa transitata da €/Kwht di 0,086 a €/Kwht 0,1118.

Articolo 3 - Obblighi a carico di Vignola Energia

3.1. Riconoscimento nei confronti del Comune di Vignola

Vignola Energia con la presente transazione si obbliga nei confronti del Comune di Vignola a:

- a) rinunciare, come in effetti rinuncia, alla clausola revisionale prevista dall'art. 4 dell'Atto di sottomissione e ad accettare la sostituzione della suddetta clausola con quella prevista al successivo articolo 7 della presente transazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, con fatturazione a cadenza trimestrale;
- a) offrire all'interno della tariffa di €/Kwht 0,1118 prevista con l'Atto di sottomissione come revisionata ai sensi del successivo art. 7, anche la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento (ad esclusione della manutenzione straordinaria), attraverso lo svolgimento delle prestazioni da parte di società ad essa controllate o collegate, anche ai sensi dell'art. 149 del d.lvo 163/2006;
- b) accettare, come in effetti accetta, al fine di poter garantire l'equilibrio del Piano economico e finanziario, il riconoscimento di un contributo in conto investimenti, ammontante ad € 1.992.500,00, oltre ad IVA al 10%, da versare in 19 rate annuali, come di seguito specificate:

2019	€ 128.500,00
2020	€ 128.500,00
2021	€ 128.500,00
2022	€ 128.500,00
2023	€ 128.500,00
2024	€ 100.000,00
2025	€ 100.000,00
2026	€ 100.000,00
2027	€ 100.000,00

2028	€ 100.000,00
2029	€ 100.000,00
2030	€ 100.000,00
2031	€ 100.000,00
2032	€ 100.000,00
2033	€ 100.000,00
2034	€ 100.000,00
2035	€ 100.000,00
2036	€ 100.000,00
2037	€ 50.000,00

- d) accettare l'erogazione degli importi annuali di cui alla tabella indicata al punto che precede, aumentati dell'IVA al 10%, con cadenza annuale dietro emissione di relativa fattura entro il 31 di marzo di ogni anno con pagamento entro 60 giorni dall'emissione della fattura, fatta eccezione per il contributo dell'anno 2019 che verrà fatturato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con pagamento entro 60 giorni dalla emissione della fattura. Si precisa che i suddetti importi sono aggiuntivi e non sostitutivi degli importi già previsti all'art. 5 dell'Atto di sottomissione, il cui contenuto resta pertanto vincolante ed efficace tra le Parti con gli importi, le modalità ed i tempi di versamento ivi previsti;
- e) impegnarsi a rispettare il nuovo un Piano Economico e finanziario allegato alla presente sub B);
- c) rinunciare, come in effetti rinuncia, al riconoscimento del costo sostenuto da Vignola Energia per la sostituzione delle caldaie della piscina, ammontante a euro 100.000 (euro centomila), a condizione che l'utenza della piscina comunale si colleghi alla rete del teleriscaldamento entro e non oltre il 31.12.2019, salvo l'esito positivo delle prove tecniche in corso, e rimanga attiva per tutta la durata della Convenzione. In caso di mancato allaccio dell'utenza nel termine previsto al periodo che precede, il Comune di Vignola dovrà riconoscere a Vignola Energia il mancato ricavo previsto nel PEF dei consumi della piscina comunale alle tariffe previste alla successiva lettera g) del presente articolo;
- d) applicare ai consumi dell'utenza della piscina comunale una tariffa agevolata pari a €/Kwh 0,049 dalla data di attivazione e sino al 31.12.2024 ed una tariffa pari ad €/Kwh 0,079 a partire dal 01/01/2025 sino al termine di durata della Convenzione.
- e) rinunciare agli importi oggetto delle fatture n.0016000018, n.0016000019,

n.0016000020, n.0016000021, n. 0016000022, n. 0016000023, n. 0016000025, n. 0016000026, n. 0016000027, n. 0016000028, emesse a carico del Comune di Vignola in data 15/02/2016 e dal medesimo contestate con propria nota prot. n. 11438 del 30/03/2016, impegnandosi ad emettere le relative note di credito.

3.2. Riconoscimento nei confronti della Provincia di Modena

Vignola Energia con la presente transazione si obbliga nei confronti della Provincia di Modena a:

- a) rinunciare, come in effetti rinuncia, alla tariffa prevista dall'Atto di sottomissione mai sottoscritto ed accettato dalla Provincia di Modena pari ad €/Kwh 0,1118 e riconoscere, in via del tutto eccezionale, alla sola Provincia di Modena la tariffa di €/Kwh 0,086 a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, senza ulteriori pretese nei confronti del Comune di Vignola oltre a quelli previsti dalla presente transazione;
- b) rinunciare, come in effetti rinuncia, a partire dalla sottoscrizione della presente transazione e fino al termine della Convenzione, alla clausola revisionale prevista dall'art. 4 dell'Atto di sottomissione e ad accettare la sostituzione della suddetta clausola con quella prevista al successivo articolo 7 della presente transazione e con fatturazione a cadenza trimestrale;
- c) rinunciare, come in effetti rinuncia, nei confronti della Provincia di Modena a qualsiasi pretesa economica avanzata in forza dell'Atto di sottomissione ed in particolare rinuncia agli importi oggetto di fatture n. 15000006, 15000007, 15000008, 15000009, 15000010 e 15000011 del 16/03/2015 trasmesse alla Provincia di Modena ed annullate con note di accredito n. 16000012, 16000013, 16000014, 16000015, 16000016 e 16000017 del 15/02/2016 e comunque a qualsiasi somma per fornitura energia, interessi o a qualsiasi titolo, dando contestualmente atto che nei confronti della Provincia di Modena potranno discendere pretese creditorie solo in forza del presente accordo e a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 4 - Obblighi a carico del Comune di Vignola

4.1 Il Comune di Vignola, a fronte degli impegni assunti da Vignola Energia, si obbliga a:

- a) versare a Vignola Energia la somma di euro 200.000,00, oltre IVA di legge, quale ristoro degli accordi di cui all'Atto di sottomissione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa presentazione di relativa fattura, e dichiara di essere consapevole che il suddetto importo è aggiuntivo e non sostitutivo degli importi già previsti all'art. 5 dell'Atto di sottomissione, il cui contenuto resta pertanto vincolante ed efficace tra le Parti con gli importi, le modalità ed i tempi di versamento ivi previsti;

- a) versare a favore di Vignola Energia, al fine di poter garantire l'equilibrio del Piano economico e finanziario della Concessione, un contributo in conto investimenti, ammontante ad € 1.992.500,00, oltre ad IVA al 10%, da versare in 19 rate annuali, come da tabella di seguito riportata:

2019	€ 128.500,00
2020	€ 128.500,00
2021	€ 128.500,00
2022	€ 128.500,00
2023	€ 128.500,00
2024	€ 100.000,00
2025	€ 100.000,00
2026	€ 100.000,00
2027	€ 100.000,00
2028	€ 100.000,00
2029	€ 100.000,00
2030	€ 100.000,00
2031	€ 100.000,00
2032	€ 100.000,00
2033	€ 100.000,00
2034	€ 100.000,00
2035	€ 100.000,00
2036	€ 100.000,00
2037	€ 50.000,00

- c) versare, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, gli importi di cui alla tabella indicata al punto che precede, dietro emissione di regolare fattura con cadenza annuale entro il 31 marzo di ogni anno, fatta eccezione per il contributo dell'anno 2019 che verrà fatturato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Il Comune di Vignola è inoltre consapevole, ed accetta, che i suddetti importi sono aggiuntivi e non sostitutivi degli importi già previsti all'art. 5 dell'Atto di sottomissione, il cui contenuto resta pertanto vincolante ed efficace tra le Parti con gli importi, le modalità ed i tempi di versamento ivi previsti;
- b) deliberare, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente, con

apposito atto, l'affidamento a Vignola Energia della manutenzione ordinaria degli impianti (ad esclusione della manutenzione straordinaria) come prevista e dettagliata nell'elaborato "Allegato A - Manutenzione ordinaria" parte integrante del presente accordo, ricomprendendola nella tariffa di €/Kwht 0,1118, come revisionata ai sensi del successivo art. 7;

- c) accettare la modifica della clausola revisionale prevista dall'art. 4 dell'Atto di sottomissione e la sostituzione della suddetta clausola con quella prevista al successivo articolo 7.2 della presente transazione, con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con fatturazione a cadenza trimestrale;
- d) impegnarsi, anche per fatto del terzo, ex art. 1381 codice civile, affinché la piscina comunale si allacci alla rete di teleriscaldamento entro e non oltre il 31.12.2019, salvo l'esito positivo delle prove tecniche in corso e rimanga allacciata per l'intera durata della Convenzione. Il Comune di Vignola si obbliga, in caso di mancato allaccio della piscina nel termine previsto alla presente clausola, a riconoscere a Vignola Energia il mancato ricavo previsto nel PEF dei consumi della piscina comunale alle tariffe previste all'art. 3.1. lett. g) del presente accordo transattivo;
- e) si obbliga a non pretendere nulla a qualsiasi titolo, nei confronti della Provincia di Modena in forza della Convenzione e dell'Atto di Sottomissione.

Articolo 5 - Obblighi a carico della Provincia di Modena

5.1 La Provincia di Modena, a fronte degli impegni assunti da Vignola Energia, si obbliga a:

- a) accettare gli impegni tutti, nessuno escluso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, previsti nel progetto METE come da Convenzione integrata dall'Atto di sottomissione, a fronte di una tariffa di €/Kwht 0,086 riconosciuta da Vignola Energia a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, con espressa esclusione di quanto oggetto di modifica e revisione nel presente atto ed in modo particolare sulla base di quanto convenuto con effetto novatorio rispetto agli accordi pregressi ai sensi del successivo art. 7;
- b) accettare la modifica della clausola revisionale prevista dall'art. 4 dell'Atto di sottomissione e la sostituzione della suddetta clausola con quella prevista successivo articolo 7.4 della presente transazione e con fatturazione a cadenza trimestrale;
- c) disporre, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente, in adempimento agli obblighi qui convenuti, per la sola fornitura del calore, lo stralcio delle utenze delle scuole I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi E ALLEGRETTI dal Servizio Globale Impianti attualmente in corso di esecuzione da parte di CPL Concordia Soc.

Coop.;

- d) di prevedere, fino al termine del progetto METE in scadenza nel 2037, nelle successive procedure di affidamento dei c.d. servizi globali impianti (o in qualsiasi altro modo vengano denominati) che le utenze delle scuole I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi E ALLEGRETTI siano inderogabilmente servite dall'impianto di teleriscaldamento di Vignola Energia, senza possibilità di utilizzo di altri vettori energetici.
- e) La Provincia in forza del subentro contrattuale alle condizioni sopra esposte, nulla deve a Vignola Energia, né al Comune di Vignola per qualsiasi prestazione e fornitura di energia pretesa da Vignola Energia con le fatture di cui al punto 3.2 lett. c) e comunque a qualsiasi titolo, somme ed interessi eventualmente maturati.

Articolo 6 - Obblighi a carico di CPL Concordia Soc. Coop.

6.1 CPL Concordia Soc. Coop., a fronte degli impegni assunti dalla Provincia di Modena e dal Comune di Vignola, si obbliga a:

- a) accettare, come di fatto accetta, con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo lo stralcio per la sola fornitura del calore delle utenze delle scuole I.T.I.S., I.P.S.I. A. LEVI e I.T.C. Paradisi E LICEO ALLEGRETTI dal Servizio Globale Impianti da parte della Provincia di Modena e di non avere nulla a pretendere per tale riduzione delle prestazioni a suo carico, diminuzione che pertanto CPL accetta senza alcuna riserva, precisando che rimane a suo carico la gestione degli impianti e tutto quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto E I SUOI ALLEGATI (vedasi allegato C-stralcio per teleriscaldamento "edifici/impianti" Levi, Paradisi e Allegretti di Vignola).
- b) accettare, in qualità di società che coordina e controlla Vignola Energia, le clausole e le condizioni di cui all'art. 3 del presente accordo poste a carico di Vignola Energia;
- c) dichiara inoltre di aver preso visione del contratto di fornitura che l'Amministrazione provinciale sottoscrive con la ditta Vignola Energia S.r.l. e ritiene le condizioni ivi espresse idonee al fine della corretta esecuzione del Servizio Globale impianti. Pertanto, anche ai sensi del DPR 74/2013, per gli edifici/impianti degli Istituti Scolastici "Levi", "Paradisi" e "Allegretti" di Vignola, la ditta CPL Concordia dovrà mantenere la gestione e conduzione degli impianti termici mantenendo gli obiettivi di consumo indicati nell'allegato B con il valore indicato nella colonna "Valore di consumo massimo (mc i)", in base alla procedura di seguito specificata. Al 30 di settembre, la Provincia di Modena verificherà il reale consumo corrisposto alla società di fornitura Vignola Energia S.r.l per la stagione termica precedente, e confronterà tale valore con quello del tetto di riferimento opportunamente aggiornato.

Per operare tale confronto, verrà utilizzata la formula di conversione:

$$mc \text{ mis [reale consumato]} = mc \text{ i reale [kWh]} / (9,593 * h)$$

dove

mc i reale [kWh]= reale consumo in kWh corrisposto al fornitore del calore

mc mis [reale consumato]= valore del consumo corrisposto convertito in mc di combustibile

h è il rendimento medio stagionale dei generatori di calore installati presso la centrale termica dell'edificio/impianto interessato al futuro collegamento calcolato secondo la norma UNI TS 11300, e che viene fissato convenzionalmente in 0,90.

dal confronto pertanto:

Caso 1 consumo registrato inferiore al tetto di riferimento corretto

mc mis [reale consumato] < mc corr [All. B] (tetto di riferimento)

la Provincia nel conguaglio successivo dovrà corrispondere alla ditta CPL concordia la seguente differenza:

$$0,7 (mc \text{ corr} - mc \text{ mis[reale consumato]})$$

Caso 2 consumo registrato superiore al tetto di riferimento corretto

mc mis [reale consumato] > mc corr [All. B] (tetto di riferimento)

la Provincia nel conguaglio successivo dovrà trattenere alla ditta CPL concordia la seguente differenza:

$$(mc \text{ mis [reale consumato]} - mc \text{ corr}).$$

Articolo 7 - Modifica dell'art. 4 dell'Atto di sottomissione e revisione prezzi

7.1 Il Comune di Vignola e Vignola Energia convengono la modifica alla previsione di cui all'art. 4, comma 1 punto 2 dell'Atto di sottomissione, che viene sostituito dal seguente testo:

“di procedere alla verifica semestrale degli effettivi consumi delle utenze del Concedente e dei suddetti enti convenzionati, nonché all'eventuale rideterminazione delle tariffe applicabili o di altra utilità a favore del Concedente, successivamente all'attivazione di ogni nuova utenza, che comporti un aumento dei kWh fatturati ulteriori rispetto quelli previsti dall'allegato Piano Economico Finanziario o successivamente alla verifica, da effettuarsi su base trimestrale, di una riduzione strutturale dei costi di generazione in carico al Concessionario rispetto ad una Baseline di riferimento, concordata fra Comune di Vignola e Vignola Energia S.r.l., entro 30 gg dalla firma dell'Accordo. Entro il medesimo termine saranno altresì definite le modalità di individuazione dei costi di riferimento, di determinazione delle possibili riduzioni dei costi e di incidenza delle stesse

sulle tariffe applicabili”.

7.2 Il Comune di Vignola e Vignola Energia convengono la modifica alla previsione di cui all’art. 4, comma 2. dell’Atto di sottomissione, che viene sostituito dal seguente testo:

Il Concessionario, a titolo di controprestazione, ha il diritto, per tutta la durata della Concessione, di gestire funzionalmente ed economicamente l’impianto e la rete, trattenendo i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia termica e dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fermo restando quanto sopra indicato, nonché dalla vendita dei Certificati Bianchi ottenuti a fronte della produzione di energia termica da impianti di cogenerazione. I ricavi o le marginalità derivanti da nuove utenze e relative alla vendita dell’energia termica eccedente i consumi concordati previsti nell’allegato Piano Economico Finanziario, dell’energia elettrica alla rete e dei Certificati Bianchi ottenuti dalle nuove utenze, saranno in quota parte riconosciuti al Concedente secondo un valore percentuale da concordare di volta in volta tra le parti.

7.3 Il Comune di Vignola e Vignola Energia convengono, limitatamente ai rapporti tra gli stessi, la modifica alla clausola revisionale di cui all’art. 4 dell’Atto di sottomissione.

L’art. 4 comma 3 dell’Atto di sottomissione, alla luce della modifica alla clausola revisionale ed alle tariffe riconosciute al Comune di Vignola con il presente accordo, viene pertanto sostituito integralmente dal seguente testo:

“I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia termica sono determinati in funzione delle diverse tariffe indicate nel piano economico finanziario applicate agli Utenti.

“TARIFFA DI VENDITA DELL’ENERGIA TERMICA

Il Concessionario si impegna ad applicare, le seguenti tariffe agli utenti istituzionali:

- energia termica per le utenze ad uso civile: 0,1118 €/ kWh_t.I.V.A esclusa*
- energia termica per le utenze ad uso ospedaliero: 0,073 €/ kWh_t.I.V.A esclusa*
- energia termica per le utenze ad uso industriale (ASP): 0,0908 €/ kWh_t.I.V.A esclusa*
- energia termica per le utenze ad uso industriale (Centro Nuoto): 0,049 €/ kWh_t.I.V.A esclusa dalla data di attivazione e sino al 31.12.2024 e 0,079 €/Kwh_t a partire dal 01/01/2025 sino al termine di durata della Convenzione.*

Le tariffe dell’energia sopra riportate, riferite all’anno 2011, saranno così adeguate trimestralmente a decorrere dal suddetto 2011, secondo le seguenti formule, limitatamente al 50,6% delle stesse, ovvero limitatamente alla parte della tariffa volta alla remunerazione del servizio reso, con esclusione della parte volta al recupero degli investimenti sostenuti.

Per l’Azienda U.S.L., come contenuto nell’accordo stipulato, la tariffa dell’energia sarà adeguata, secondo la seguente formula:

1.

$$ET_t = ET_0 \times \text{Var. relazione ARERA}$$

Dove:

ET_{ta} = Valore dell'energia termica relativa al trimestre t-esimo dell'anno a-esimo espresso in €/kWh_t.

ET_0 = Valore della tariffa relativa al trimestre precedente al trimestre t-esimo dell'anno a-esimo (ET_{ta})

Var. relazione ARERA = Variazione percentuale pubblicata nella Relazione tecnica relativa alla Deliberazione Trimestrale 1 ottobre – 31 dicembre 2013 (e successive pubblicazioni trimestrali) capitolo 3, paragrafo 3.1 "Variazione della spesa per il cliente finale del servizio gas naturale preso a riferimento"

Per tutte le restanti utenze, AD ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA, la tariffa dell'Energia sarà adeguata secondo la seguente formula:

$$ET_{ta} = ET_0 \times ((0,8 \times \text{Var. relazione ARERA}) + (0,2 \times MdO_{ta} / MdO_0))$$

Dove:

ET_{ta} = Valore dell'energia termica relativa al trimestre t-esimo dell'anno a-esimo espresso in €/kWh_t.

ET_0 = Valore della tariffa relativa al trimestre precedente al trimestre t-esimo dell'anno a-esimo (ET_{ta})

Var. relazione ARERA = Variazione percentuale pubblicata nella Relazione tecnica relativa alla Deliberazione Trimestrale 1 ottobre – 31 dicembre 2013 (e successive pubblicazioni trimestrali) capitolo 3, paragrafo 3.1 "Variazione della spesa per il cliente finale del servizio gas naturale preso a riferimento"

MdO_{ta} = Valore della mano d'opera relativo al trimestre t-esimo dell'anno a-esimo dell'Indice dei prezzi di riferimento ASSISTAL.

MdO_0 = Valore base di riferimento MdO_0 del costo della Tariffa Fatturazione Mano d'Opera pubblicato dall'ASSISTAL. Il valore assunto, pari a **31,94** €/ora, è quello del periodo d'offerta (giugno 2006), pubblicato dall'ASSISTAL come tariffe in vigore al 1° gennaio 2006".

7.4 La Provincia di Modena e Vignola Energia convengono, limitatamente ai rapporti tra gli stessi, la modifica alla clausola revisionale di cui all'art. 4 dell'Atto di sottomissione.

L'art. 4 comma 3 dell'Atto di sottomissione, alla luce della modifica della clausola revisionale ed alle tariffe riconosciute alla Provincia di Modena con il presente accordo, viene pertanto sostituito integralmente dal seguente testo:

"I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia termica sono determinati in funzione delle diverse tariffe indicate nel piano economico finanziario applicate agli Utenti.

TARIFFA DI VENDITA DELL'ENERGIA TERMICA"

Per la Provincia di Modena la tariffa dell'energia termica è **0,086 €/kWh**

Tale valore rappresenta il valore di **ETta** corrispondente al periodo annuale (suddiviso in 4 trimestri) indicato a seguito nella descrizione di $P_{gasm(0)}$

Ogni anno (anno j) il prezzo dell'energia termica fornita all'edificio/impianto dalla rete di teleriscaldamento sarà aggiornato in funzione del prezzo definito per il gas metano utilizzando la seguente formula:

$$ETta_{(j)} = P_{gasf(j)} / (9,593 * 0,8)$$

Dove:

$ETta_{(j)}$: Prezzo energia termica (€/kWh) fornita all'edificio/impianto dalla rete di teleriscaldamento valido per l'anno di fornitura j, espresso con un valore di sei cifre decimali.

$P_{gasf(j)}$: Prezzo del gas naturale (€/mc) finale adeguato, valido per l'anno in cui si sta eseguendo il calcolo di adeguamento (anno j) espresso con un valore di sei cifre decimali.

Tale prezzo del gas naturale sarà adeguato annualmente come segue:

$$P_{gasf(j)} = P_{gasi} + (P_{gasm(j)} - P_{gasm(0)})$$

P_{gasi} : Prezzo del gas naturale, fisso per tutto il periodo contrattuale, corrispondente al valore 0,659998 €/mc

$P_{gasm(j)}$: Prezzo del gas naturale calcolato come la media riferita dei quattro ultimi trimestri dell'anno j-esimo (con dati disponibili alla data di calcolo dell'adeguamento) del prezzo medio (€/mc) per la tariffa di vendita del gas naturale per usi civili del Servizio Tutela Gas in Ambito Nord Orientale definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Prezzo di riferimento consumo da lettura al contatore per la località di Modena per consumo annuo di 50.000 mc (C e PCS inclusi nell'operazione di calcolo).

$P_{gasm(0)}$: Prezzo del gas naturale fisso per tutta la durata del contratto di servizio corrispondente al prezzo medio (€/mc) per la tariffa di vendita del gas naturale per usi civili del Servizio Tutela

Gas in Ambito Nord Orientale definiti dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Prezzo di riferimento consumo da lettura al contatore per la località di Modena per consumo annuo di 50.000 mc (C e PCS inclusi nell'operazione di calcolo); A seguito i valori: 3° trim 2010= 0,636311 (91 gg.), 4° trim 2010= 0,635382 (91 gg.), 1° trim 2011= 0,648514 (89 gg.), 2° trim 2011= 0,655183 (90 gg.); $P_{gasm(0)} = 0,643790$ euro/mc.

Articolo 8 - Manutenzione ordinaria

Con il termine "manutenzione ordinaria" degli impianti termici, per le finalità di cui agli articoli 3.1 e 4 del presente atto, si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste e dettagliata nell'elaborato "Allegato A - Manutenzione ordinaria", allegato e parte integrante del presente atto.

Articolo 9 - Impegni reciproci ed invarianza

Vignola Energia Srl e il Comune di Vignola si impegnano ad intraprendere, congiuntamente ed autonomamente, azioni mirate alla crescita ed allo sviluppo del business derivante dall'impianto secondo modalità da definirsi tramite accordo separato.

Nel caso di attivazione di nuove forme di incentivo e/o contributo e/o agevolazione sull'impianto o su una sua possibile futura evoluzione (ad es. attivazione del servizio di teleraffrescamento), il beneficio sarà riconosciuto solo al Comune di Vignola e a Vignola Energia S.r.l. secondo modalità da concordare.

Vignola Energia Srl, il Comune di Vignola, la Provincia di Modena si danno reciprocamente atto che non vi sono ulteriori contestazioni e/o pretese tra le stesse e che rinunciano a qualsiasi pretesa ovvero rivendicazione che possa derivare dalle prestazioni finora svolte in ordine al contratto in essere tra le stesse indicato in premessa di cui alle lett. q) e lett. u).

CPL Concordia Soc. Coop. rinuncia a qualsiasi pretesa ovvero rivendicazione nei confronti della Provincia di Modena e del Comune di Vignola per quanto concerne esclusivamente gli impegni da essa assunti sulla base dell'art. 6 della presente transazione.

Restano invariate le disposizioni contenute nella Convenzione e nell'Atto di sottomissione che non sono state modificate dal presente accordo e che pertanto risultano vincolanti per Vignola Energia Srl, il Comune di Vignola e la Provincia di Modena.

Le parti danno atto che il presente accordo avente natura transattiva, ha effetto novatorio di accordi/atti in precedenza sottoscritti dalle Parti per quanto espressamente ivi riportato.

Letto, confermato e sottoscritto

Modena, 2019

Comune di Vignola

Provincia di Modena

Vignola Energia Srl

CPL Concordia Soc. Coop.

ALLEGATO A - Manutenzione ordinaria

Con il termine “manutenzione ordinaria” degli impianti termici, di cui all’art. 8 dell’atto di transazione, si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti presenti all’interno dei locali tecnici che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e ai componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

La manutenzione ordinaria è svolta utilizzando le seguenti definizioni:

- Pulizia: per pulizia si intende una azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite, o prodotte dai componenti degli impianti durante il funzionamento, o presenti all’interno dei locali tecnici, ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge;
- Verifica: per verifica si intende un'attività finalizzata a controllare il corretto funzionamento di un'apparecchiatura, con le modalità contenute nelle norme tecniche o nei manuali d'uso e con la periodicità prescritta dal costruttore e dalle vigenti normative UNI e CEI.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria verranno programmati specifici interventi periodici come di seguito elencati:

- Prima dell’inizio di ogni stagione termica: esecuzione del check-up e della prova a caldo dell’impianto con messa in funzione di tutte le apparecchiature, mediante verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni di analisi e conseguente regolazione delle apparecchiature.
- Al termine della stagione termica: esecuzione di tutte le operazioni di messa a riposo dell’impianto.